

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio - Presidente -

Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31783/2007 proposto da:

BANCA ALFA

- ricorrente -

contro

BANCA BETA

- controricorrente -

contro

FALLIMENTO, SOCIETÀ, SOGGERITO

- intimati -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BOLZANO, depositato il 10/11/2007, n. Omissis/07.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

- che, con decreto del 13 novembre 2007, il Tribunale di Bolzano rigettava l'impugnazione proposta dalla Banca Alfa - Ora avverso l'ammissione del credito della Banca Beta allo stato passivo del fallimento della s.r.l. con privilegio ipotecario anziché in via chirografaria

- il Tribunale escludeva che il creditore fosse decaduto dalla prova della sussistenza della prelazione ipotecaria per non avere prodotto la relativa documentazione entro il termine, stabilito dalla L. Fall., art. 93, comma 7, di quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo; in particolare, il Tribunale osservava che doveva ritenersi sufficiente la menzione dell'ipoteca nella domanda di ammissione al passivo e che, comunque, l'onere della prova era escluso poiché l'iscrizione dell'ipoteca era direttamente verificabile dai controinteressati sui registri immobiliari;

- che avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione la Banca Alfa - Ora, deducendo i seguenti motivi, illustrati anche con memoria: 1) la violazione della L. Fall., art. 93, commi 6 e 7, poiché la prelazione ipotecaria era stata riconosciuta malgrado il creditore avesse tempestivamente documentato, producendo il

contratto di mutuo ipotecario, solo la sussistenza del credito e non anche l'indicata prelazione ipotecaria, provata solo successivamente, ma dopo il decorso del termine di quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, con la produzione del decreto che aveva ordinato l'intavolazione dell'ipoteca; erroneamente, pertanto, il Tribunale aveva ritenuto la sufficienza della menzione nella domanda di ammissione dell'avvenuta intavolazione dell'ipoteca con l'indicazione del numero progressivo assegnato alla relativa istanza; 2) la violazione della L. Fall., art. 93, comma 7, perché il Tribunale erroneamente aveva ritenuto che la pubblicità dei registri immobiliari rendesse superflua la documentazione dell'iscrizione dell'ipoteca, in quanto direttamente verificabile da ogni controinteressato;

- che la Banca Beta resiste con controricorso;

- che i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati e comportano soltanto la correzione della motivazione; la L. Fall., art. 93, comma 7 (*“i documenti non presentati con la domanda devono essere depositati, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo”*), è stato abrogato dal d. lgs. n. 169/2007 soltanto a decorrere dal 1 gennaio 2008; ne consegue che la disposizione è applicabile nella fattispecie *ratione temporis*.

Tuttavia, la decadenza prevista dalla citata disposizione era limitata alla fase di verifica dei crediti e non escludeva affatto, ai sensi dell'art. 99, comma 2, n. 4 e comma 7, la possibilità per il creditore escluso o, come nella specie, contestato di produrre nel giudizio di impugnazione i documenti non prodotti o non ritualmente prodotti nella fase precedente (*ex plurimis* Cass. 9 maggio 2013, n. 11026; Cass. ord. 6 settembre 2013, n. 20584). Da un lato, perciò, il Tribunale ha erroneamente ritenuto superflua la prova dell'ipoteca che, in effetti, sorge solo con la relativa intavolazione e che deve essere dimostrata dal creditore, indipendentemente dalla verificabilità sui registri immobiliari; d'altro canto, tuttavia, il Tribunale avrebbe dovuto giudicare sulla base della prova documentale che il creditore, seppure tardivamente, aveva già prodotto all'udienza di verifica del passivo (per una situazione analoga nella vigenza dell'art. 345 c.p.c., nel testo anteriore alla legge n. 353/1990, v. Cass. 8 gennaio 1999, n. 82 e Cass. 17 luglio 2003, n. 11173), e che lo stesso ricorrente, indipendentemente dalla denunciata tardività, ha riconosciuto come idonea prova della prelazione. Si deve ritenere, del resto, che l'abrogazione della L. Fall., art. 93, comma 7, sia stata determinata proprio dall'incongruità di una sanzione di decadenza il cui unico defatigante effetto era, se applicata dal giudice delegato, quello di rendere necessario un giudizio di opposizione nel quale effettuare una rituale produzione documentale o nel quale valutare la produzione tardivamente effettuata innanzi al giudice delegato;

- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2014

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*